

CONDIZIONI COMMERCIALI GENERALI

APPLICAZIONE DELLE CONDIZIONI

1. Queste condizioni commerciali generali (CCG), si applicano a tutte le condizioni commerciali fra il cliente e FT-TEC GmbH, in particolare per gli accordi attuali e futuri. Condizioni commerciali diverse della controparte, non espressamente da noi riconosciute non hanno valore.

OFFERTA E CONTRATTO

2. Le nostre offerte sono valide max. 30 giorni dalla data di compilazione. Gli ordini / le forniture diverranno irrevocabili solo dopo nostra conferma scritta. Lo stesso si applica ad aggiunte, modifiche e accordi collaterali.
3. Documentazioni, disegni, illustrazioni e descrizioni dei servizi contenuti in cataloghi, listini prezzo o facenti parte dell'offerta rispecchiano i valori di massima del settore, a meno che nella conferma d'ordine non vengano indicati come non modificabili.

CREAZIONE DEI PREZZI

4. Se non indicato diversamente, i prezzi indicati nelle nostre offerte avranno una validità di 30 giorni dalla data di offerta.
5. I prezzi indicati nella conferma d'ordine, con l'aggiunta della rispettiva aliquota IVA legale, sono vincolanti. Le forniture e i servizi che ne esulano verranno fatturati a parte.
6. I prezzi si intendono, se non concordato diversamente, franco deposito (netti), compresa spedizione, porto, assicurazione e imballaggio standard usato abitualmente nel settore, se non indicato diversamente.
7. In caso di modifica sostanziale delle spese di manodopera, materiale ed energia, ognuna delle parti contrattuali ha il diritto di richiedere un adeguamento del prezzo in considerazione di questi fattori.

FORNITURE

8. La data di fornitura viene concordata approssimativamente. In caso di ulteriore accordo fra le parti contrattuali, potrà essere richiesto un risarcimento danni per inadempimento, in caso di mancata osservazione. I termini di consegna o le date di consegna, che potranno essere concordati in modo vincolante o non vincolante necessitano della forma scritta.
9. Per i ritardi di fornitura o dei servizi a causa di forza maggiore e di eventi che rendano notevolmente più difficile o impossibile la fornitura – p.es. lotte dei lavoratori, sommosse, misure governative, mancanza di forniture da parte dei fornitori ecc. – anche in caso di data concordata in modo vincolante non avremo l'obbligo di osservare i termini e le date indicati. Ciò ci conferisce il diritto di posticipare la fornitura, ossia i servizi per la durata dell'impedimento con aggiunta di un periodo adeguato o di recedere completamente o in parte dal contratto, senza che la controparte possa richiedere un risarcimento danni.
10. La fornitura e la fatturazione avverranno con applicazione dei prezzi e delle condizioni valide il giorno della fornitura. Per tutte le clausole commerciali si applicano gli Incoterm nella versione più recente.
11. Le parti contrattuali si impegnano a comunicare alla controparte l'inizio e la fine degli impedimenti del tipo suindicato.
12. Forniture e servizi parziali, se abitualmente applicati, sono ammessi e verranno fatturati separatamente. Eccezionalmente non saranno ammessi, se la controparte non fosse interessata a forniture o servizi parziali.
13. Qualora modifiche successive del contratto da parte della controparte dovessero influire sul termine di consegna, questo potrà essere prolungato in misura adeguata.
14. Se la fornitura dovesse prolungarsi a causa di una condizione indicata al punto 9 o a causa di un'azione o non azione della controparte, verrà concesso un prolungamento del termine di consegna consono alle circostanze. Questa disposizione è valida indipendentemente da fatto che il motivo del ritardo subentri prima o dopo l'accordo sul termine di consegna.

PATTO DI RISERVATO DOMINIO

15. Ci riserviamo la proprietà della merce fornita fino all'adempimento di tutte le richieste derivanti dall'accordo contrattuale con la controparte.
16. La controparte ha la facoltà di vendere questa merce nell'abituale svolgimento dei propri affari, previo adempimento dei propri obblighi derivanti dall'accordo con la nostra azienda. Tuttavia, non potrà mettere all'asta o cedere come garanzia la merce soggetta a riservato dominio. E', inoltre, obbligata a garantire i nostri diritti nella rivendita a credito della suddetta merce.
17. In caso di ritardo di pagamento da parte della controparte abbiamo la facoltà di richiedere la restituzione della merce soggetta a riservato dominio anche senza recesso e concessione di un termine supplementare, a spese della controparte.
18. Come garanzia, già ora, la controparte cede alla nostra azienda tutte le richieste e i diritti derivanti dalla vendita di merce soggetta a riservato dominio. Con il presente accettiamo la cessione.
19. La controparte dovrà comunicarci immediatamente ev. misure di esecuzione forzata da parte di terzi in relazione alla suddetta merce, alle richieste cedute o ad altre garanzie, inviandoci la documentazione necessaria per l'azione. Ciò si applica anche a derogazioni di altro tipo.
20. Libereremo le garanzie che ci spettano in virtù delle disposizioni soprastanti su richiesta della controparte, nella misura in cui il valore realizzabile della merce soggetta a riservato dominio superi di oltre il 20% la richiesta da garantire.

GARANZIA

21. Garantiamo la produzione senza difetti della merce fornita.
22. Per manchevolezze, derivanti da uso non adatto o non conforme, stoccaggio non conforme, montaggio o messa in esercizio non conformi da parte della controparte o di terzi, usura abituale, trattamento errato o trascuratezza, non prestiamo alcuna garanzia, inoltre si esclude qualsivoglia garanzia per le conseguenze derivanti da modifiche o manutenzioni non approvate da noi, eseguite da parte della controparte o di terzi.
23. L'obbligo di garanzia si basa, se non concordato diversamente, sulle disposizioni legali. Queste decorrono dal momento del ricevimento della merce presso la controparte.
24. La controparte dovrà comunicare difetti evidenti immediatamente alla ricezione della merce nel luogo di destinazione e i difetti non immediatamente evidenti al più presto dopo la scoperta di questi, ma al massimo entro 6 mesi dal ricevimento della merce, per iscritto.
25. In caso di richiesta giustificata, a causa di difetti, a nostra scelta ripareremo o sostituiremo la merce con altra in perfette condizioni.

26. Qualora non dovessimo soddisfare questi obblighi entro un periodo di tempo adeguato, la controparte avrà la facoltà di stabilire per iscritto un termine, entro il quale dovremo far fronte alla richiesta. In caso di decorrenza inutile di questo termine, la controparte avrà la facoltà di richiedere una riduzione del prezzo, recedere dal contratto o di riparare o far riparare da terzi la merce a nostre spese e a nostro rischio. Qualora la riparazione venga effettuata con successo dalla controparte o da terzi, tutte le richieste della controparte si intenderanno soddisfatte con il risarcimento adeguato dei costi.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

27. Se non concordato diversamente, tutte le fatture dopo la fornitura della merce dovranno essere pagate entro 30 giorni senza detrazioni. In caso di pagamento entro 14 giorni dalla data di fattura, si concede uno sconto del 2%, qualora la parte contrattuale non sia in ritardo con i pagamenti.
28. Anche in caso di fornitura di merce parzialmente difettosa, senza contenzioso, la controparte dovrà pagare la parte non difettosa. La controparte ha la facoltà di metterci in conto le sue richieste determinate legalmente o non contestate.
29. I pagamenti avverranno fondamentalmente a pericolo e a spesa del cliente sul conto indicato da FT-TEC GmbH. Luogo di adempimento per il cliente è Kirchsschlag.
30. In caso di ritardo, avremo la facoltà di applicare un interesse per il ritardo, pari all'abituale interesse bancario creditizio, ma almeno pari al 12% oltre il rispettivo tasso di sconto della Banca Nazionale Austriaca.
31. In caso di ritardo di pagamento, dopo comunicazione scritta alla controparte, potremo interrompere le nostre spedizioni fino al ricevimento del pagamento.
32. Qualora la controparte dovesse far intervenire una società centralizzata di compensazione, la compensazione delle fatture avverrà esclusivamente dopo bonifico effettuato sul nostro conto corrente.
33. Qualora le condizioni patrimoniali o creditizie della parte contrattuale dovessero peggiorare con conseguente rischio del pagamento, avremo la facoltà di richiedere il pagamento di tutti i debiti residui. In questo caso avremo la facoltà di richiedere, entro un termine adeguato, pagamenti anticipati o prestazioni di garanzie per il rispettivo ammontare e di interrompere le nostre forniture fino a soddisfazione delle nostre richieste. In caso di rifiuto della controparte o scadenza del termine avremo la facoltà di recedere dal contratto o di richiedere un rimborso a causa di mancato adempimento.

SUPPORTI VENDITA

34. Supporti vendita e di presentazione, messi a disposizione gratuitamente dalla controparte, resteranno di nostra proprietà e potranno essere richiesti indietro in qualsiasi momento. Durante l'uso dei supporti di vendita e di presentazione da parte della controparte, ogni rischio correlato sarà trasferito. La controparte si impegna a usare la nostra merce esclusivamente per i supporti vendita e di presentazione e in caso di perdita o di danno provocati dalla controparte, a rimborsarci la perdita o il danno a proprio carico.

ALTRE RICHIESTE

35. Se non disposto diversamente, si esclude qualsivoglia ulteriore richiesta della controparte nei nostri confronti. Ciò si applica in particolare alla richiesta di risarcimento di danni a causa di ritardo, impossibilità della prestazione, lesione colposa degli obblighi contrattuali secondari, manchevolezze relative al contratto e azioni non consentite. In particolare non abbiamo alcun obbligo in relazione a danni che non interessano la merce fornita, particolarmente non assumiamo alcuna garanzia per mancato guadagno o altro danno patrimoniale della controparte.
36. Le seguenti limitazioni della responsabilità non si applicano qualora il danno fosse stato causato volontariamente o a causa di incuria o in caso di inosservanza grave degli obblighi contrattuali. Qualora uno degli obblighi contrattuali essenziali fosse stato da noi violato, assumiamo la responsabilità esclusivamente per il danno descritto dal contratto, prevedibile in misura adeguata.
37. Il limite della responsabilità non si applica inoltre nei casi in cui, in base alla legge sulla responsabilità dei prodotti, in caso di merce fornita difettosa si crei un obbligo di responsabilità in relazione a danni a persone o cose per oggetti ad uso privato. Ciò si applica anche in caso di mancanza delle caratteristiche assicurate, nella misura in cui l'assicurazione abbia creato una responsabilità della controparte contro danni non evidenti sulla merce fornita stessa.
38. Nella misura in cui la nostra responsabilità è esclusa o limitata, ciò si applica anche alla responsabilità personale dei nostri legali rappresentanti e collaboratori.

RISERVATEZZA

39. Le parti contrattuali si impegnano a trattare come segreto professionale ogni dettaglio commerciale o tecnico non di dominio pubblico, di cui vengano a conoscenza attraverso il rapporto commerciale.
40. Il cliente, senza espressa approvazione, non potrà utilizzare, trasferire o rendere accessibili a terzi documentazioni o disposizioni di tipo tecnico, consegnate dal fornitore, in particolare disegni, modelli, dime, ritagli, ricette, campioni o altro a scopo pubblicitario e per uso proprio. La duplicazione di tali materiali è consentita esclusivamente nell'ambito delle esigenze aziendali e in base alle disposizioni dei diritti di autore.

MODIFICHE TECNICHE

41. FT-TEC si riserva espressamente il diritto, di modificare materiali e misure dei disegni, senza preventiva informazione al cliente. Questo per consentire un costante miglioramento del prodotto per il cliente in relazione a qualità, durata e conformazione.

Diritto applicabile, foro competente, nullità parziale e trasferibilità dei diritti contrattuali

42. A queste condizioni commerciali e a tutti i rapporti legali fra le parti contrattuali si applica la legge della Repubblica Austriaca. L'applicazione dell'accordo delle Nazioni Unite del 11.04.1980 sui contratti per l'acquisto di merce (CISG-"Wiener Kaufrecht" diritto di acquisto di Vienna) è escluso.
43. Per ogni eventuale controversia è competente il foro di Wiener Neustadt (Austria), se la parte contrattuale è commerciante, persona giuridica del diritto pubblico e bene speciale di diritto pubblico. Abbiamo, inoltre, la facoltà, di presentare istanza presso la sede della controparte contrattuale.
44. Qualora una disposizione delle presenti condizioni commerciali o una disposizione nell'ambito di altri accordi fosse o divenisse invalida, la validità restante del contratto non ne verrà compromessa. In tal caso le parti contrattuali si impegnano a sostituire la disposizione invalida con altra che si avvicini il più possibile allo scopo commerciale inteso.
45. I diritti contrattuali di entrambe le parti possono essere trasferiti solo previo reciproco consenso.